

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA
NEL COMUNE DI GIFFONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE
DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI ARDORE
(Art. 23 CCNL 16/11/2022)**

Nell'anno 2023, il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

il **Comune di Ardore**, codice fiscale _____ rappresentato da Giuseppe CAMPISI, nato a _____ il _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua funzione di Sindaco e rappresentante legale;

E

il **Comune di Giffone** codice fiscale _____ rappresentato da Antonio ALBANESE, nato _____ () il _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua funzione di Sindaco e rappresentante legale,

PREMESSO

- che nel testo della presente convenzione:
 - a) il Comune di ARDORE è riportato con l'espressione "Ente di provenienza";
 - b) il Comune di GIFFONE è riportato con l'espressione "Ente di utilizzazione";
 - c) La sig.ra Valentina GIOVINAZZO è riportata con l'espressione "Dipendente";
- che il Comune di Ardore, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato in schema la presente convenzione, autorizzando contestualmente l'utilizzo parziale dell'unità di personale richiesta dal Comune di Giffone;
- che il Comune di Giffone, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ adottata in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 del comparto Funzioni Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", ha anch'esso approvato in schema la presente convenzione;
- che la sig.ra Valentina Giovinazzo, dipendente del Comune di Ardore, istruttore- agente di polizia Municipale ex cat. C, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Ardore (Ente di provenienza) e il Comune di Giffone (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare congiuntamente, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per

il periodo di cui al successivo art. 4, la dipendente Valentina Giovinazzo Istruttore Agente di Polizia Municipale ex cat C dipendente del Comune di Ardore.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di realizzare, sia pure in via temporanea, una migliore organizzazione e gestione delle attività dell'Area Vigilanza e, per la stessa, garantire il buono e corretto funzionamento del Servizio e lo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative di settore.

Art. 2. Decorrenza, durata ed eventuale recesso.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile o modificabile previo accordo fra le parti e adozione di specifico successivo atto.

Qualora, al contrario, si verificassero diverse necessità, le parti sin d'ora concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione scritta con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, non inferiore a quindici giorni dalla comunicazione, nonché della motivazione.

Art. 3. Compiti del dipendente

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Art. 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione, congiuntamente, stabiliscono che il dipendente presterà la propria attività lavorativa per 24 ore settimanali a favore del Comune di appartenenza e per 12 ore settimanali a favore del Comune di utilizzazione con articolazione dell'orario che verrà successivamente concordata tra i due Enti.

L'articolazione della presenza in servizio è in ogni caso ispirata alla massima flessibilità, secondo le necessità organizzative dei due enti, fatto salvo il debito orario minimo settimanale sopra indicato.

Il controllo dell'orario di lavoro, come sopra dovuto, viene assicurato con le apparecchiature in uso presso ciascuna sede comunale.

Art. 5. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'ente di provenienza, che rimane titolare esclusivo del rapporto di lavoro stesso, niente escluso.

La ripartizione delle ferie avverrà proporzionalmente all'orario di lavoro presso gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, tenendo conto che per la determinazione di tale istituto occorre fare riferimento al rapporto di lavoro in essere con il Comune di Ardore, quale titolare del rapporto stesso.

Le ferie, i permessi e i congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune di Giffone sarà tenuto a trasmettere mensilmente un prospetto recante l'indicazione dell'orario di lavoro mensile svolto dal dipendente presso tale Ente.

In caso di malattia, il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Ardore, il quale provvederà a darne comunicazione al Comune di Giffone in base all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente.

Art. 6. Rimborso spese

Tenuto conto del luogo di residenza del dipendente, il rimborso delle spese per recarsi presso la sede dell'ente di utilizzazione spettano nel solo caso eccezionale in cui, per particolari esigenze di servizio, egli presti la propria attività in entrambe le sedi nell'arco della stessa giornata. Gli oneri per tale rimborso restano a carico dell'ente di utilizzazione.

La timbratura delle presenze presso ciascun Comune varrà come documentazione sul numero dei viaggi, fatta salva la possibilità di riepilogo in dichiarazione sostitutiva, al fine di calcolare la misura del rimborso delle spese di cui al presente articolo.

Art. 7. Ripartizione degli oneri diretti e indiretti

I rapporti finanziari tra gli enti rimangono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. La spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente viene ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente e, pertanto, l'ente di utilizzazione provvede a rimborsare all'ente di appartenenza i diciotto trentaseiesimi del trattamento economico fondamentale in godimento.

Il calcolo e la ripartizione del trattamento economico fondamentale viene effettuato dal Comune di Ardore, di norma con cadenza mensile. Il Comune di Giffone è tenuto e si impegna a rimborsare al Comune di Ardore la quota a proprio carico entro 15 giorni dalla presentazione di specifica richiesta

Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi conferiti dall'ente utilizzatore, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e dell'art. 23 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 (indennità di posizione, indennità di risultato ecc...):

- sono determinate autonomamente da ciascuno degli enti, nel rispetto dei modi e dei limiti fissati dalle vigenti disposizioni contrattuali;
- rimangono a carico dell'ente che le ha attribuite e verranno anticipate dal Comune capofila, salvo rimborso.

I compensi per missione, se e in quanto dovuti, sono corrisposti dal e restano a carico del Comune nel cui interesse la trasferta viene compiuta.

L'attribuzione e la corresponsione di indennità, compensi e dei rimborsi di cui ai commi precedenti e di ogni altro emolumento nella piena discrezionalità dell'ente di utilizzazione devono essere, comunque, tempestivamente comunicati all'ente di provenienza, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Il versamento dell'IRAP rimane a carico ed a cura di ciascun ente, nella misura della rispettiva quota di emolumenti, come specificamente indicata dall'ente di provenienza nelle richieste di rimborso.

I rispettivi uffici preposti all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, sono tenuti alla verifica, al controllo e alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Art. 8. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, e verrà applicata tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Art. 9. Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in carta semplice, in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642 e verrà registrata in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto:

*per il Comune di Ardore
(Ente di provenienza)*

.....

*per il Comune di Giffone
(Ente di utilizzazione)*

.....

*per accettazione
Il dipendente
Valentina Giovinazzo*